



Città di Pomezia

Città Metropolitana di Roma Capitale

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 31.01.2017

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella legge n. 225/2016, disciplina la definizione agevolata di tutte le entrate comunali, con particolare riferimento ai provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i., notificate dal 01 gennaio 2000 fino alla data del 31/12/2016 e non ancora rimosse.

Ai fini di quanto sopra si intendono per notificate fino alla data del 31 dicembre 2016 le ingiunzioni spedite entro tale data, anche se ricevute successivamente.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate anche tributarie dell'ente, riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento di cui all'art. 6 ter del D.L. 193/2016.

2. In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

3. Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso ovvero versino nelle condizioni di cui all'art. 5 comma 1.

4. I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- le spese relative alla riscossione coattiva;
- le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive.

5. Per effetto della definizione agevolata non sono dovute le somme a titolo di sanzione, salvo quanto stabilito dalla legge, con particolare riferimento.

Art. 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il **15 aprile 2017**, utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dal Comune presso i propri sportelli e sul proprio sito istituzionale.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita, residenza e domicilio fiscale o, in caso di società, di costituzione e sede legale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo

dovuto. Nell'istanza il debitore indica altresì, in base ai criteri enunciati al successivo art. 4, il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

Art. 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il 15 giugno 2017 dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 15 luglio 2017;
- b) versamento in sei rate di pari importo: entro il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 novembre 2017 ed entro il 28 febbraio, 31 maggio e il 30 settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi nella misura prevista per legge.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. E' facoltà dell'ufficio comunale competente per l'entrata oggetto di definizione adottare iniziative volte alla maggiore conoscibilità e diffusione dell'iniziativa di cui al presente regolamento, anche attraverso comunicazioni preventive e/o altre forme di pubblicizzazione.

Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui al presente regolamento, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Art. 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art. 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Ar. 8 – Entrata in vigore

Il presente regolamento, pubblicato per 15 giorni sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 9 comma 3 dello Statuto Comunale, entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 9 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme generali previste dal D.L. 193/2016 convertito in legge n. 225/2016.